



COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

VIA RINASCITA N.6 – C.A.P. 09090 - tel 0783 932112
e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it

Ordinanza n.3 del 09.05.2020

Prot. 2199 del 09.05.2020

OGGETTO: Ordinanza riapertura attività inerenti servizi alla persona (saloni di parrucchieri ed estetisti) e osservanza prescrizioni atte a contrastare la diffusione del virus COVID19

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stata dichiarata, per 6 mesi dalla data della stessa delibera, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n.6/2020, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla L. n. 13/2020
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati: 01 marzo 2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020 e 22.03.2020 recanti *Ulteriori o Nuove disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*.
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e 28.03.2020 relative a *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*.
- Il D.L. n.19/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Il D.P.C.M. 01.04.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che proroga l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.
- Il DPCM 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Le cui disposizioni hanno prodotto effetto dalla data del 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020
- Il DPCM 26 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Richiamate, inoltre le Ordinanze del Presidente della R.A.S. n.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 adottate dal 22.02.2020 al 03.05.2020 e recanti ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna.

Atteso che l'art.23 dell'ordinanza n.20 del 02.05.2020 del Presidente della R.A.S., stabilisce che con decorrenza dal 11.05.2020, salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva del virus, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,50, il Sindaco con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti

servizi alla persona (es. saloni di parrucchieri, estetisti) nel rispetto delle condizioni indicate nella stessa ordinanza.

Dato atto che l'art.23 della citata ordinanza n.20 del 02.05.2020 stabilisce che:

- L'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblicherà sul sito istituzionale della R.A.S. con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 08.05.2020 il parametro di trasmissibilità R_t rilevato per ciascun Comune della Sardegna.
- I Sindaci che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi in argomento saranno tenuti a verificare quotidianamente che il proprio Comune si mantenga nei parametri previsti.
- Qualora il numero R_t dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5 i medesimi dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la R.A.S. e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

Ricordato che le attività inerenti i servizi alla persona esercitate in questo Comune, sono sospese dal 12.03.2020, come da D.P.C.M. 11.03.2020 i cui termini di efficacia sono stati successivamente prorogati.

Accertato che il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) di questo Comune pubblicato in data 08.05.2020 dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità sul sito istituzionale della R.A.S. risulta "non calcolabile" in quanto in questo comune non sono stati diagnosticati casi di positività, pertanto l'indice R_t di questo comune è inferiore alla soglia dello 0,5.

Considerato, per quanto sopra, che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nel territorio comunale permette di mitigare la disposizione restrittiva riguardo le attività inerenti i servizi alla persona, osservando, comunque, le misure di profilassi coerenti sia con quelle di carattere generale sia con quelle di carattere speciale dettate dalla R.A.S. con l'ordinanza del Presidente n.20/2020 volte a contenere la diffusione del virus COVID-19.

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in particolare l'art.50 rubricato, *competenze del sindaco*.

DISPONE

La riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona esercitate in questo Comune: saloni di parrucchieri ed estetisti, dal giorno 11 maggio 2020 con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso.
- b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone.
- c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso.
- d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili.
- e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

INFORMA

Che la presente ordinanza sarà immediatamente revocata qualora il valore R_t (R con t) di questo Comune, pubblicato quotidianamente dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità sul sito istituzionale della R.A.S., risultasse al di sopra del valore 0,50. Della revoca ne verrà informata la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico di questo Comune e nell'home page del sito web istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Le forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta euro 50,00) ex art.7 bis D.lgs. n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Questa ordinanza è valida dal giorno 11.05.2020 , salvo revoca, in linea con le disposizioni della R.A.S. (ordinanza n. 20 del .02.05.2020).

Di stabilire l'invio della presente:

Albo pretorio on_line di questo Comune

Al Responsabile del servizio tecnico di questo Comune, da cui dipende il servizio di polizia locale.

Alla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità

Alla Prefettura di Oristano

Alla Questura di Oristano

Al Comando Carabinieri stazione di Morgongiori

Il Sindaco
Geom. Renzo Ibba